ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Privacy 2018
Parte prima

DIRITTO ALL'OBLIO

DOLORES CONTI

6 aprile 2018, corso Europa 11 – Milano

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DIRITTO DI CANCELLAZIONE
DIRITTO ALL'OBLIO

(ART. 17 GDPR DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016)

È il diritto di cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.

I titolari hanno l'obbligo, se hanno reso pubblici tali dati, ad esempio pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, comprese copie o riproduzioni.

(ART. 17 GDPR DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati

b) L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera a) e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento per specifiche finalità

c) L'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 paragrafo 1 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 paragrafo 2
(qualora i dati personali siano trattati con finalità di marketing)

d) I dati personali sono trattati illecitamente

e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento

f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8 paragrafo 1 a minori inferiori di 16 anni senza il consenso dei genitori

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici i dati personali, ed è obbligato, ai sensi del praragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) Per l'esercizio del diritto alla libertà di espressioni e dei informazione

b) Per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o pe l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

c) Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'art. 9, paragrafo 2, lettere h e i paragrafo 3 (ad esempio per finalità di medicina preventiva, sotto la responsabilità di un professionista e con l'obbligo della segretezza)

d) Ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storico ai fini statistici conformemente all'art. 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obbiettivi di tale trattamento (può includere la pseudonomizzazione/anonimato, purché ciò sia possibile)

e) Per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Rispetto al DL 196/2003, tutt'ora in vigore, l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati anche dopo la cancellazione del consenso al trattamento.

Il diritto all'oblio, all'alienazione cioè dei dati personali, è una evoluzione del diritto alla privacy che dovrà essere applicata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE.

In altre parole l'interessato alla richiesta di oblio potrà far valere i propri diritti per ottenere la cancellazione dei propri dati personali solamente se gli stessi dati non sono più necessari rispetto alla finalità per cui sono stati raccolti.

Una base importante della democrazia è la libertà di cronaca e di informazione ed in questo caso il consenso dell'interessato non è neppure necessario per poter pubblicare i dati personali purché i dati narrati siano veritieri e chi li pubblica sia in buona fede.

In questo caso appare evidente che la richiesta di oblio sarebbe in palese contrasto con il diritto di informazione immediata, ma l'interessato potrà procedere con una richiesta in tempi successivi quando cioè la pubblicazione di eventi remoti non avrebbe più nessuna utilità (di attualità)

La normativa è troppo recente perché esista giurisprudenza in merito

Ci si augura che la normativa ormai in vigore possa delineare un range di parametri obiettivi entro il quale gli operatori possano muoversi per bilanciare gli interessi in contrasto tra il richiedente l'oblio ed il diritto/dovere di cronaca in quanto i fatti storici devono rimanere nella memoria collettiva.

REATO DI DIFFAMAZIONE IN RAPPORTO AL DIRITTO ALL'OBLIO

La vicenda per cui è causa trae origine dalla querela sporta da Vittorio Emanuele di Savoia nei confronti di un giornalista e del direttore di un quotidiano per la pubblicazione di un articolo in cui veniva indicato come soggetto aduso all'utilizzo delle armi, sì da arrivare ad uccidere un uomo (fatto accaduto nel 1978).

Il Tribunale di Milano aveva ravvisato un'offesa alla reputazione di Vittorio Emanuele visto che quest'ultimo era stato assolto dalle autorità francesi.

La Corte d'Appello aveva sovvertito il giudizio in quanto riteneva, sempre a seguito delle motivazioni dell'organo giudicante francese, che lo stesso non potesse essere esente da ogni responsabilità

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Vittorio Emanuele indicando anche il discrimine dell'attività giornalistica in relazione al diritto all'oblio.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, nel caso in esame non vi era alcuna criticità dettata dalla diffusione mediatica della notizia, quanto più la volontà del ricorrente di vedere cancellata ogni traccia di uno spiacevole episodio.

Nondimeno, come sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali, i fatti storici devono rimanere nella memoria collettiva, e ciò ha tanto più valore quanto più intense sono le esigenze riconducibili alla tutela della libertà di informazione.

Così se da un lato il diritto all'onore ed alla reputazione può essere leso solo in presenza di fattori che oggettivamente rischino di lederlo, quello dell'informazione deve essere esercitato nel rispetto di verità e pertinenza.

Nel suo giudizio la Corte di Cassazione considera l'assenza di volontà denigratoria o lesiva della reputazione di Vittorio Emanuele, riconoscendo la mera intenzione di riportare un fatto di cronaca.

Così operando l'estensore dell'articolo non avrebbe superato i limiti imposti dalla legge.

Alla base del riconoscimento del diritto all'oblio, ai fini del risarcimento del danno, non viene considerata l'originaria acquisizione dei dati, ma il mantenimento degli stessi per un periodo superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti i dati.

Il diritto all'oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.

Come non va diffuso il fatto la cui diffusione non risponda ad un reale interesse di pubblico così non va riproposta la stessa notizia quando ciò non sia più rispondente ad un'attuale esigenza informativa.

Il diritto all'oblio può essere considerato un efficace strumento di protezione sociale dell'identità personale, che soddisfa l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive, in ragione della perdita di attualità delle stesse, rendendo il trattamento lesivo della propria personalità e incompatibile con la finalità rieducativa della pena.

Nel caso ad esempio che si tratti di un soggetto condannato per fatti apparsi sulla cronaca risalenti nel tempo e dimenticati dalla collettività, la perenne pubblicazione di un fatto remoto precluderebbe al soggetto un effettivo reinserimento nella collettività.

In applicazione di tale principio di diritto, risulta evidente, che quando si tratta di fatti risalenti nel tempo, la permanenza pubblica della notizia potrebbe considerarsi inutile con conseguente riconoscimento del diritto all'oblio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabiliti, in via generale negli art. 11 e 12 del regolamento.

Il termine per la risposta è per tutti i diritti di un mese dal ricevimento della richiesta, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.

Il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato, anche in caso di diniego.

Il riscontro alle richieste presentate dagli interessati deve avvenire per forma scritta, anche elettronica, salvo diversa disposizione dell'interessato.

Il titolare ha l'obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi qualsiasi link, copia o riproduzione.

Ha un campo di applicazione più esteso di quello previsti dall'art. 7 del Codice Civile , poiché l'interessato ha diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, anche dopo la revoca del consenso al trattamento. Art. 17 parag. 1

Sentenza C-131/12 del 2014

Una storica sentenza relativa al diritto all'oblio riguarda la sentenza della Corte Europea nel caso Google Spain

Il 13 maggio 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul caso Google Spain contro l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati.

Ad un cittadino spagnolo era stata pignorata una casa di proprietà a seguito di un procedimento per la riscossione coattiva di contributi previdenziali.

Nel maggio del 1998 la Vanguardia aveva pubblicato due annunci relativi alla vendita all'asta dell'immobile dove appariva il nome dell'ex proprietario nonché il fatto che la vendita fosse connessa ad un pignoramento.

Nel 2013, quindi a distanza di 15 anni, digitando sui motori di ricerca il proprio nominativo tali notizie apparivano ancora, per cui l'interessato chiese al quotidiano ed a Google che fosse eliminato il link che faceva presupporre che l'immobile fosse ancora sotto pignoramento.

Il Garante spagnolo respinse il ricorso contro il quotidiano (con la motivazione che la pubblicazione costituiva un adempimento ad un obbligo di legge) ma lo accolse nei confronti del motore di ricerca.

Google si oppose ricorrendo all'Audiencia Nacional, che a sua volta sollevò la questione davanti alla Corte di Giustizia Europea.

La Corte di Giustizia Europea ha condannato Google a cancellare le indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, a meno che non vi siano particolari ragioni, come il ruolo pubblico del soggetto.

In virtù del diritto all'oblio i motori di ricerca devono rimuovere ogni contenuto a seguito di richiesta dell'interessato, possono mostrare solo certi risultati che sono di pubblico interesse.

La Corte di Giustizia Europea non ha però specificato cosa significhi quest'ultima parte e quindi ha lasciato ai motori di ricerca l'onere di decidere cosa sia di pubblico interesse.

In sostanza avviene la **de-indicizzazione** cioè l'eliminazione dai risultati di una ricerca del nome del soggetto richiedente, in riferimento agli articoli per i quali si vuol far valere il diritto all'oblio.

Questo significa che Google e gli altri motori di ricerca dovranno evitare che venga riportato l'articolo che il soggetto vuole dimenticato tra i risultati (ma rimarrà comunque nel server in cui è stato caricato)

Per esempio, se una persona ha commesso una frode e la notizia viene riportata sui siti web dei giornali il motore di ricerca non dovrà far comparire quegli articoli di giornale.

Ovviamente i giornali non hanno l'obbligo di cancellare quegli articoli che rimarranno dunque memorizzati.

Nel primo giorno di attuazione della sentenza riferita a Google Spain (30 maggio 2014) Google inc. ricevette 12.000 richieste per la rimozione di dati personali sul motore di ricerca.

Successivamente Google ha messo a disposizione sul suo sito un modulo attraverso il quale è possibile richiedere la rimozione dei link relativi alle informazioni inadeguate o non più pertinenti.

Nel dicembre 2014 anche Microsoft ha pubblicato una pagina web attraverso cui i cittadini europei, previa compilazione on line di un modulo, possono bloccare i risultati della ricerca se questa viola il diritto all'oblio, ai sensi della normativa europea.

Nei mesi successivi all'entrata in vigore della sentenza (30 maggio 2014) i maggiori quotidiani italiani che avevano gridato allo scandalo contro la sentenza Google Spain e il diritto all'oblio, ricevettero la comunicazione sulla de-indicizzazione da parte di Renato Vallanzasca.

A seguito del suo arresto per aver rubato della biancheria intima (13 giugno 2014) tutti i giornali infatti avevano ripreso a narrare le sue imprese delittuose avvenute negli anni settanta.

In questo caso, ad inviare la richiesta non era stato Vallanzasca in persona, così hanno spiegato i suoi legali, ma più probabilmente qualcuno che non voleva essere associato alle vicende di quegli anni.

Google ha rimosso il nome delle persone coinvolte dalle proprie pagine dei risultati delle ricerche.

Non solo, ha oscurato anche alcuni link a Wikipedia.

Il 4 marzo 2016 Google ha esteso il diritto all'oblio a tutti gli stati membri dell'Unione Europea per cui tutti i collegamenti segnalati come inappropriati saranno rimossi anche dal motore di ricerca internazionale

Un articolo del corriere della sera del 25 marzo 2018 evidenzia che nel corso del 2017 nel mondo occidentale sono decedute almeno un milione di persone che avevano un profilo attivo su Facebook.

Per quanto possa suonare un po' macabro gli account sono tutt'ora aperti, in quanto essendo di proprietà di Facebook gli eredi possono solo amministrare l'account, senza però poterlo chiudere in quanto le memorie anche fotografiche rimangono di fatto di proprietà di Facebook.

L'Italia potrebbe essere uno dei primi Paesi al mondo a risolvere questa situazione in quanto lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea sulla protezione dei dati e della privacy (Gdpr) approvato in via preliminare dal governo Gentiloni prima delle elezioni, ed ora in attesa del via libera definitivo contiene la disciplina degli account degli italiani scomparsi.

In sostanza l'erede potrà deciderne cosa farne, anche chiuderlo.

Bisognerà dimostrare che questa fosse la volontà dello scomparso.

Un ricercatore del Massachussets ha calcolato che con l'attuale ritmo di crescita nel 2098 il rapporto tra vivi e morti su Facebook diventerà negativo, quindi più morti che vivi.

Il regolamento europeo non prevede una disciplina specifica ma lascia agli stati membri la facoltà di normare questo passaggio nel recepire il Gdpr.